

**Integrazione delle misure di cui all'Allegato A alla delibera n. 152/2017 del 21 dicembre 2017, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016”, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, n. 1808.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### 1. PREMESSA

**1.1** Con la delibera n. 127/2016, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva finalizzata ad analizzare l’impatto dell’introduzione di modalità innovative di esercizio dei treni sul mercato retail dei servizi di trasporto passeggeri rientranti nel segmento di mercato c.d. “Open Access Premium” operante in seno all’infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI).

L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione di ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito anche “ITALO”) ed ha tratto spunto dalla novità dell’introduzione, ad opera di Trenitalia S.p.A. (di seguito “Trenitalia”), dei treni in “doppia composizione” nel segmento del trasporto passeggeri ad alta velocità (c.d. “Open Access Premium”), per verificarne l’impatto sull’attività svolta dal gestore dell’infrastruttura, sulle imprese ferroviarie e sugli utenti finali.

L’indagine si è conclusa con l’adozione della delibera n. 76/2017, il cui allegato A contiene la Relazione sugli esiti della medesima.

Sulla scorta degli esiti dell’indagine conoscitiva, l’Autorità ha intrapreso molteplici iniziative, tra cui l’avvio, con delibera n. 77/2017, di un procedimento per definire gli aspetti regolatori ritenuti necessari, conclusosi con la delibera n. 152/2017; con tale provvedimento sono state adottate le *“disposizioni di carattere tecnico/normativo”* - costituenti, espressamente, *“Specificazione degli obblighi di pubblicazione annuale su sviluppo e potenziamento rete”* e *“Specificazione degli obblighi di comunicazione infrannuale su sviluppo e potenziamento rete”* - di cui all’Allegato A alla medesima delibera.

Ai fini del presente procedimento rileva esclusivamente la misura 1.1, lettera a), la quale dispone che *“1.1 Con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, il Gestore dell’infrastruttura (di seguito: Gestore) è tenuto a specificare all’interno del Prospetto Informativo della Rete (di seguito: PIR), in sede di aggiornamento ordinario annuale, e quindi entro il 30 giugno di ogni anno: a) i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione [...]”*.

Nell’ambito della consultazione che ha preceduto l’adozione della delibera n. 152/2017, ITALO ha formulato talune osservazioni, tra cui quella focalizzata sull’indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi contemplati dalla suddetta misura, richiedendo una integrazione della misura 1.3 (cfr. contributo di ITALO del 6 novembre 2017, prot. ART n. 8334/2017).

Con la successiva delibera n. 33/2018, l'Autorità ha poi approvato – *inter alia* – il formato delle schede proposto dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per rendere le informazioni prescritte con la delibera n. 152/2017.

**1.2** E' necessario evidenziare come la cornice regolatoria così inizialmente definita è stata successivamente sviluppata dall'Autorità (e attuata dal gestore), perseguendo il fine di massimizzare vieppiù la trasparenza del processo di sviluppo della rete e la partecipazione ad esso da parte di tutti i soggetti interessati.

In particolare, con la pubblicazione della bozza per consultazione del PIR 2019, avvenuta in data 3 luglio 2017, RFI ha contemplato l'adozione del piano commerciale tramite l'apposita previsione contenuta nel paragrafo 3.7 sullo "Sviluppo dell'infrastruttura": "*Il GI, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs 112/15, adotta il piano commerciale, coerente con le strategie di sviluppo indicate dallo Stato e previa consultazione con i soggetti interessati, contenente i piani per lo sviluppo ottimale ed efficiente dell'infrastruttura*".

La pubblicazione della versione finale del piano commerciale 2018 è avvenuta il 31 luglio 2018.

L'Autorità, fin dalla suddetta prima edizione del piano commerciale, ed anche con riferimento a tutte le edizioni/aggiornamenti successivi, ha espresso le proprie osservazioni sui contenuti di detto piano commerciale, raccomandando – *inter alia* – la massima trasparenza e accessibilità, per gli operatori del mercato, delle informazioni relative a caratteristiche, benefici attesi e tempi di attuazione degli investimenti previsti da RFI.

Per quanto di interesse rispetto al caso di specie, si osserva quindi che, in conseguenza di quanto sopra, le schede informative approvate dall'Autorità con la delibera n. 33/2018 ed il piano commerciale recano informazioni sui tempi di attuazione dei singoli interventi di sviluppo e potenziamento della rete gestita da RFI.

**1.3** Tanto premesso, con ricorso proposto innanzi al TAR Piemonte, ITALO ha impugnato la delibera n. 152/2017 (e per invalidità derivata la menzionata delibera n. 33/2018).

Con sentenza dell'8 novembre 2021, n. 1005, il TAR Piemonte ha respinto il ricorso.

Tale decisione è stata parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza del 23 febbraio 2024, n. 1808.

In particolare, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha annullato la misura 1.1 dell'Allegato A alla delibera n. 152/2017, in accoglimento del motivo di ricorso proposto da ITALO, appuntato: (i) sul difetto istruttorio e di motivazione connesso alla non corretta ponderazione da parte dell'Autorità della richiamata osservazione, proposta in occasione della consultazione che ha preceduto l'adozione di tale delibera, (ii) sull'omessa previsione di una ulteriore misura finalizzata a fornire alle imprese ferroviarie le concrete tempistiche di realizzazione dei vari interventi, nonché (iii) sull'invalidità derivata, sul punto, della delibera n. 33/2018.

In ordine agli effetti conformativi, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1808/2024 precisa che "*In ragione del disposto annullamento in 'parte qua' degli atti impugnati l'Autorità dovrà provvedere al riesercizio del potere rivalutando le osservazioni di Italo alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza e inserendo le ulteriori misure ritenute necessarie in conformità con il vincolo conformativo di questa pronuncia*".

## **2. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA**

Con riguardo agli aspetti sopra esposti, si propone, quindi, l'adozione del provvedimento di seguito illustrato, riguardante l'integrazione della misura 1.1, lettera a), di cui all'Allegato A, della delibera n. 152/2017, in seguito alla rivalutazione di quanto emerso, a suo tempo, in occasione della consultazione che ha preceduto

l'adozione di tale provvedimento, e tenendo conto dell'evoluzione del contesto normativo-regolatorio di riferimento.

Specificamente, si propone di integrare la menzionata misura, inserendo una frase aggiuntiva che obblighi il gestore a fornire le informazioni sugli effettivi tempi di realizzazione nel quinquennio degli interventi ivi contemplati, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalle imprese ferroviarie. Ciò anche a conferma di quanto previsto con gli strumenti informativi di cui alla delibera n. 33/2018 e dal piano commerciale, che già recano indicazioni sui tempi di attuazione dei singoli interventi di sviluppo e potenziamento della rete gestita da RFI, nonché in base a quanto già rilevato nell'ambito del procedimento concernente la delibera n. 38/2024, laddove era stata evidenziata, tra le criticità, la mancata puntuale individuazione, nella documentazione afferente alle proposta tariffaria riferita al PMdA, degli asset che i soggetti di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015 cofinanziano attraverso il pedaggio nel rispetto dello stesso articolo, e l'assenza di informazioni circa gli esiti delle previste attività di coordinamento e consultazione, di cui agli articoli 11-quinque e 15 del decreto stesso, che giustifichino tale cofinanziamento.

Su tale provvedimento si ritiene opportuno che gli *stakeholders* esprimano le proprie osservazioni ed eventuali proposte motivate di modifica e/o integrazione.

Torino, 24 maggio 2024

Il Dirigente  
f.to *Ing. Roberto Piazza*